REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE CER ACQUI TERME

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Fondazione ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 3 dello Statuto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione di Partecipazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, ed ai sensi del D.M. n. 414 del 07/12/2023, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione di Partecipazione.
2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Indirizzo o dai Consigli d'Ambito e devono essere approvate dal Comitato di Gestione.
3. Il Comitato di Gestione può adottare, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo o dei Consigli d'Ambito, deroghe al presente Regolamento che avranno effetto su specifiche configurazioni di cabina primaria ovvero per specifici impianti, fermo restando che dette deroghe non dovranno alterare i principi mutualistici e di bilanciamento degli interessi dei Partecipanti nel rispetto della normativa applicabile.
4. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Comitato di Gestione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

5.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Fondazione di Partecipazione

1. La Fondazione di Partecipazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
2. L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs 199/2021.
3. Per realizzare tali obiettivi, la Fondazione di Partecipazione opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della Fondazione;
- Promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei

Partecipanti che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.

2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatore per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III

ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5 – Procedura di ammissione

1. Possono far parte della Fondazione:

a. persone fisiche;

b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (non sono ammesse imprese che abbiano codice ATECO prevalente 35.11 0 35.14);

c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ivi comprese le fondazioni;

d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.

2. La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;

b) copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Fondazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione;

3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Fondazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i., gli Organi della Fondazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 6 – Criteri per la permanenza

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7 – Disposizioni di carattere generale

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Comitato di Gestione, composto da cinque componenti.
2. Sono altresì Organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Indirizzo;
- L'Assemblea dei Fondatori;
- I Consigli d'Ambito;
- Il Comitato di Gestione;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Assemblea dei Partecipanti;
- L'Organo di Revisione.

Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma

1. La Fondazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti.
2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di utili alla valutazione delle necessità e disponibilità dei Partecipanti al fine di porre in essere iniziative per lo sviluppo di ulteriori servizi a beneficio dei Partecipanti stessi.
3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:

- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

5. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

- (Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante prevede di apportare alla Fondazione.

TITOLO V

RAPPORTI TRA FONDAZIONE E IMPRESE

Articolo 9 – Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.
3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 10 – Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa

1. La Fondazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile, sistemi di accumulo e quant'altro utile ad adempiere alle proprie finalità statutarie.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per i punti di connessione e per gli impianti di produzione inseriti nella domanda di adesione.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti e l'assunzione del ruolo di Referente ai sensi della normativa di settore, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.
5. I Partecipanti prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla Fondazione, dovranno conferire altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti inseriti nella domanda, fatte salve le deroghe di cui al successivo **Articolo 13 – Distribuzione dei benefici**.

Articolo 11 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio di Indirizzo e pubblicato sul sito della Fondazione.
2. Ferma restando la facoltà di ulteriore estensione dell'elenco di cui al comma 1, in fase di costituzione, saranno incluse nell'Elenco Cabine Primarie almeno le Cabine contenuto nell'allegato "Area di competenza".
3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
4. All'interno delle aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:

- Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri dei Consigli d'Ambito competenti;
- Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalle regole tempo per tempo vigenti;
- Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 12 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nell'ambito in cui opera la Fondazione ai sensi dell'articolo 3 comma 4 dello Statuto, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Nei casi di cui al precedente comma, nei limiti di legge e previa esplicita richiesta da parte dell'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione, gli impianti potranno essere realizzati con oneri, integralmente o parzialmente,

a carico del Fondatore Promotore Energy Acqui Terme Srl, mediante sottoscrizione del contratto di concessione dei diritti di superficie e nel rispetto dei limiti e delle modalità disciplinate nella Convenzione sottoscritta con il Fondatore Promotore Comune di Acqui Terme.

3. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate agli Organi della Fondazione.
4. Ricevuta la richiesta gli Organi della Fondazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
- Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti;
- Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.

5. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.
6. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere l'atto di costituzione del diritto di superficie.

Articolo 13 – Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).
2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei seguenti criteri.

- **Ai Produttori**

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di **energia elettrica oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q) del TIAD.**	variabile dal 100% al 90% in funzione del prezzo zonale (Pz) dell'energia come da tabella seguente sulla "Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia condivisa"
Valorizzazione della vendita dell'energia quota **energia NON oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD).**	100%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD) - quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il **55%** (**45%** nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	85%

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD) - quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al **55%** (**45%** nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	0%
Restituzione componenti tariffarie su **energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD).**	50%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori **proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria** dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire lo specifico mandato di cui al precedente articolo 10, comma 5, sarà facoltà del Comitato, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di determinare l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

- **Ai Consumatori (Clienti Finali)**

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai consumatori
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di **energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD).**	variabile da 0% al 10% in funzione del prezzo (Pz) dell'energia come da tabella seguente sulla "Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia condivisa"
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD) - quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il **55%** (**45%** nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	15% tale importo sarà destinato a: • Tutti i Consumatori nel caso in cui siano raggiunte percentuali di condivisione **pari o inferiori al 55%;** • ai soli Consumatori Impresa nel caso in cui siano raggiunte percentuali di condivisione **superiori al 55%.**
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD) - quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al **55%** (**45%** nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	• 60% soli Consumatori diversi da impresa; • 0% ai Consumatori Impresa.
Restituzione componenti tariffarie su **energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD).**	50%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

- **Alla Fondazione**

Tipologia di beneficio economico	% riservata alla Fondazione
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione (art. 1.1, lett. q del TIAD) – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al 55% (45% nei casi di cumulo fra tariffa premio e contributo in conto capitale).	40%.

Tali benefici economici dovranno essere destinati a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

3. Al fine di assicurare la parità di trattamento degli interessi dei Produttori e dei Consumatori al variare delle dinamiche del mercato dell'energia ed in particolare del valore della materia prima riconducibile al Prezzo Zonale (Pz), la "Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia condivisa" sarà così ripartita:

Prezzo zonale orario dell'energia elettrica	% Produttori	% Consumatori
Pz≤140 €/MWh	100%	0%
141 €/MWh<Pz≤200 €/MWh	95%	5%
Pz>200 €/MWh	90%	10%

4. Il Comitato di Gestione, su richiesta del Consiglio di Indirizzo o dei Consiglio d'Ambito, potrà istituire un "*Fondo di contrasto alla povertà energetica*", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di Consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale territorialmente competente.
5. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Su richiesta del Consiglio di Indirizzo o del Comitato d'Ambito territorialmente competente utilizzando, in tutto o in parte, i benefici economici destinati alla Fondazione definiti secondo quanto previsto al precedente comma 2.;
- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.

6. I Partecipanti non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.

7. Gli Organi della Fondazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità ritenute più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 14 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione

1. Gli Organi della Fondazione richiedono ai Partecipanti una contribuzione annuale, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, su proposta del Comitato di Gestione.
2. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Fondazione, ove applicabile.
3. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dagli Organi della Fondazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.
4. Ciascun Partecipante e la Fondazione stessa destinatari dei benefici di cui al precedente articolo 13, oltre alla quota delle eventuali spese fisse di cui al precedente comma 2, dovranno contribuire alle spese variabili in misura direttamente proporzionale ai benefici tempo per tempo spettanti, effettivamente incassati e quantificati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 2 precedente.
5. L'esatto ammontare delle spese variabili sarà determinato secondo le modalità disciplinate nell'apposito Contratto di Servizio – determinato proporzionalmente ai benefici effettivamente ottenuti in misura pari al 10% degli stessi – e sarà addebitato contestualmente all'erogazione del beneficio spettante. Detto importo, iscritto al Patrimonio di Gestione di cui all'articolo 8 dello Statuto, sarà oggetto di compensazione sulle somme spettanti.
6. Gli Organi della Fondazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
7. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.